

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2009

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di aggregati. (10A01957)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita' ;

Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 9 ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla decisione 01/596/EC, con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2008/C 321/01 del 16 dicembre 2008 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate: EN 13055-2: 2004, EN 13043: 2002/AC: 2004;

Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 21 nell'adunanza del 6 maggio 2008;

Espletata, con notifica 2009/025/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1

Metodi di attestazione della conformita'

DECRETO 16 novembre 2009 - Aggregati per asfalti

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti:
Matteoli

Il Ministro
dello sviluppo economico:
Scajola

Il Ministro dell'interno:
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 51